

**Procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, della gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale "Castelletto" e del relativo Centro diurno (I e II livello) situati in Genova, Corso Firenze n. 26A
C.I.G. 9565659785**

CHIARIMENTI AL 21 FEBBRAIO 2023

Quesito n° 1

Si chiede, ex art. 22 e ss. L. 241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce.

Risposta al Quesito n° 1

Il "data room" contenente anche i contratti afferenti alla gestione della struttura è a disposizione di ogni operatore economico interessato, previa compilazione del modulo "Istanza di accesso alla data room" disponibile sul sito www.emanuelebrignole.it, dietro il versamento di € 50,00, come indicato all'art. 2 dal Disciplinare di Gara.

Quesito n° 2

Si chiede di indicare come sia possibile che *"Il piano economico-finanziario, inoltre, non dovrà contenere alcuna indicazione da cui possa desumersi, direttamente o indirettamente, l'entità dell'offerta economica"* in quanto si presuppone necessario che il piano economico finanziario per essere completo includa anche il canone offerto. Si chiedono pertanto indicazioni su come gestire questa fattispecie.

Risposta al Quesito n° 2

Nel piano economico finanziario non devono essere riportati valori che consentano di determinare l'importo offerto dall'operatore economico a titolo di canone di concessione. I restanti valori possono essere indicati.

Quesito n° 3

Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al punto 4.2.d) del Disciplinare di gara, si chiede conferma che possano essere considerati come analoghi i servizi erogati in strutture residenziali per anziani, mediante:

- concessioni;
- gestioni globali in appalto;
- gestioni di servizi socio-assistenziali/alberghieri in appalto.

Risposta al Quesito n° 3

Si conferma che tra i requisiti richiesti rientra l'aver gestito negli anni 2019, 2020 e 2021, almeno per ventiquattro mesi consecutivi, una struttura sociosanitaria assistenziale con almeno centoventi

posti letto, oppure almeno due con non meno di sessanta posti letto cadauna, e che la nozione di gestione ricomprende sia la gestione diretta, sia la gestione indiretta per conto terzi. Si ritiene, pertanto, che la gestione in concessione, la gestione globale in appalto e la gestione di servizi socioassistenziali/alberghieri in appalto soddisfino il requisito in argomento, ferma restando la necessità di darne prova ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di gara.

Quesito n° 4

Il Disciplinare di gara all'art. 10 specifica che il punteggio relativo alla qualità sarà attribuito anche sulla base del piano di fattibilità economico-finanziaria (punteggio massimo 10 punti), così andando a violare – a parere dello scrivente - il principio di separazione dell'offerta che sancisce il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica, la quale non può perentoriamente essere anticipata all'interno della busta tecnica o amministrativa.

Tale brocardo trova il suo fondamento nel principio di segretezza dell'offerta, presidio dell'attuazione della regola costituzionale della imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sub specie della trasparenza e della par condicio, volti a garantire la libera valutazione dell'offerta tecnica (T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 23 dicembre 2021, n. 13384). Dunque, finché non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici di cui al piano economico finanziario (P.E.F.), il quale pur essendo formalmente autonomo dall'offerta, ne è indiscutibilmente connesso (C.d.S., sez. V, 11 dicembre 2019, n. 8411).

È evidente, dunque, che il P.E.F. è strettamente collegato all'offerta economica, tant'è che di norma viene richiesto unitamente alla stessa proprio perché contiene tutte le voci che concorrono a determinarla (costi, ricavi, investimenti).

Produrre il P.E.F. all'interno della busta tecnica si tradurrebbe quindi in un'anticipazione della maggiore/minore economicità dell'offerta, consentendo di dare un punteggio ad elementi di natura strettamente economica in una fase ad essa non attinente, ovvero nella fase di valutazione della parte tecnica. A dimostrazione della fondatezza di quanto sinora rappresentato basti evidenziare che, nelle procedure di gara aventi ad oggetto la fornitura di servizi, svelare anticipatamente i costi del personale permetterebbe alla stazione appaltante di intuire agevolmente l'entità dell'offerta economica. Inoltre, è evidente che un P.E.F. che evidenzia importanti economie di scala o investimenti può consentire alla commissione di ipotizzare un'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto ad altre, così condizionando l'attribuzione dei relativi punteggi e conseguentemente andando a minare il principio che tutela la libera concorrenza e l'interesse pubblico alla selezione dell'impresa più idonea.

Come già sopra ribadito, nella presente procedura il P.E.F. è valutato nell'offerta tecnica con l'assegnazione di ben 10 punti, incidendo in modo importante nella valutazione complessiva della stessa; a poco importa che il P.E.F. sia contenuto in una busta separata rispetto agli altri elementi di valutazione, in quanto tale divisione non risolve la problematica della commistione tra aspetti progettuali ed economici.

Inoltre, non ci si può esimere dal precisare che non è chiaro come sarà attribuito il punteggio al Piano Economico Finanziario in quanto il disciplinare si limita genericamente ad indicare quali elementi riportare, senza esplicitare quale peso sarà attribuito a ciascuna voce, ovvero il relativo "peso" delle stesse nel determinare il relativo giudizio. Come noto, invece, il giudizio può considerarsi correttamente effettuato solamente allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e

puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con la individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta che permettano di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice.

Tutto ciò premesso, si chiede all'Amministrazione di voler rivedere i criteri di assegnazione dei punteggi, escludendo la valutazione del P.E.F. dalla parte tecnica.

In subordine, chiediamo cortesemente che venga da voi predisposto un fac simile di P.E.F. che assicuri la massima trasparenza nella valutazione delle offerte degli operatori economici partecipanti alla gara, oltre a dettagliare maggiormente il metodo e i criteri di valutazione dello stesso.

Risposta al Quesito n° 4

Come riportato all'art. 9.9. del Disciplinare di gara, il rispetto del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica viene garantito dalla previsione secondo cui il Piano economico-finanziario *“dovrà essere contenuto all'interno della Busta B, ma in altra busta, debitamente sigillata, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura “Piano economico-finanziario”. La busta contenente il piano economico-finanziario sarà aperta in apposita seduta pubblica dopo l'attribuzione dei punteggi agli altri elementi dell'offerta tecnica; l'esame e la valutazione dei piani economico-finanziari avverranno, poi, in seduta riservata. Il piano economico-finanziario, inoltre, non dovrà contenere alcuna indicazione da cui possa desumersi, direttamente od indirettamente, l'entità dell'offerta economica”*.

Come precisato, poi, dall'art. 10.1 del Disciplinare di gara, nel Piano economico-finanziario dovranno essere inserite le seguenti voci, oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice: *“- gli investimenti e gli interventi necessari; - le risorse finanziarie necessarie ed il dettaglio delle fonti; - i flussi finanziari previsti; - i costi derivanti dall'assetto tecnico-amministrativo; - i costi derivanti dall'acquisizione sul mercato di fattori produttivi e servizi di terzi; - i ricavi di gestione, anche con riferimento al prezzo a cui il servizio sarà offerto all'utenza, fermo restando che tale prezzo dovrà tenere conto delle tariffe adottate dalla Regione Liguria per i servizi in oggetto; - i ricavi accessori per ulteriori servizi proposti”*.

Quesito n° 5

1. Si chiede quali siano gli orari di apertura dei Centri Diurni, i giorni della settimana e le settimane di eventuale inattività.
2. Si chiede di pubblicare un consuntivo sulle spese sostenute per le manutenzioni ordinarie nell'ultimo anno.
3. Si domanda se i servizi di lavanderia della piana e di guardaroba degli utenti siano svolti internamente alla struttura o siano esternalizzati.
4. Si chiede a quanto ammontino le spese di pubblicazione del bando.
5. Si chiede conferma che sia da garantire il servizio di trasporto utenti da e per il C.D. e, in caso positivo, di indicare quanti utenti ne usufruiscono ad oggi, quanti km in media vengono percorsi a settimana per il servizio e se i mezzi siano messi a disposizione dall'Ente o dall'aggiudicatario.
6. Si domanda, ad oggi, in quali fasce orarie sia garantito il servizio di guardiania.

7. All'interno della *data room* ricevuta è presente la Carta dei Servizi della R.S.A. Doria, si chiede di pubblicare quella relativa alla R.S.A. Castelletto.
8. Dalle planimetrie presenti nella Data Room non sono rilevabili i mq di pertinenza del servizio di pulizia, si chiede di pubblicare il dettaglio di destinazione d'uso e mq relativi al fine di poter stimare l'organizzazione necessaria ad espletare le attività richieste.

Risposta al Quesito n° 5

1. Il Centro Diurno è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 8:45 alle ore 15:45.
2. L'Azienda non è al momento in grado di quantificare i costi per la manutenzione ordinaria, in quanto sostenuti dall'attuale Concessionario. È stata avanzata apposita richiesta di informazioni, che verranno pubblicate non appena possibile.
3. Il contratto stipulato dall'attuale Concessionario per il servizio di lavanderia piana (c.d. lavanolo) e di lavanderia per la biancheria personale degli ospiti è stato inserito nel data room.
4. I costi afferenti alla pubblicazione del Bando di gara ammontano ad € 1.750,00, I.V.A. esclusa.
5. Il costo di trasporto degli ospiti che frequentano il Centro Diurno è a carico degli ospiti stessi.
6. Il servizio di reception osserva il seguente orario: tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30. Nei restanti giorni e orari la portineria è chiusa.
7. La carta dei servizi della R.S.A. Doria è stata inserita dall'Azienda nel data room poiché deve fungere da modello rispetto ai servizi oggetto di offerta.
8. I metri da considerare per il servizio di pulizia sono 8.500 mq, di cui 5.000 mq ca. adibiti a Struttura residenziale.

Integrazione al punto 2

L'attuale Concessionario ha informato l'Azienda che le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di manutenzione ordinaria presso la Struttura ammontano ad € 47.563,24.

Quesito n° 6

Dopo aver preso visione della documentazione contenuta nella *data room*, con la presente vogliamo segnalarVi che la Carta dei Servizi inserita in chiavetta è riferita alla R.S.A. Doria e non alla R.S.A. Castelletto. Alla luce di tale segnalazione si chiede la gentilezza di pubblicare la Carta del Servizio corretta.

Risposta al Quesito n° 6

La carta dei servizi della R.S.A. Doria è stata inserita dall'Azienda nel *data room* poiché deve fungere da modello rispetto ai servizi oggetto di offerta.

Quesito n° 7

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, si richiedono le seguenti informazioni.
Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si richiedono i seguenti dati inerenti al Personale dell'attuale appaltatore:

1. Contratto C.C.N.L. applicato

2. Mansione
3. Livelli di inquadramento
4. Scatti di anzianità maturati e maturandi
5. Monte ore settimanale
6. Tipologia di contratto applicato (tempo indeterminato o determinato)
7. Presenze di eventuali miglorie “*ad personam*” o superminimi assorbibili o non assorbibili
8. Eventuali condizioni di limitazione (non idoneità alla mansione, ovvero prescrizioni limitative dell’incarico)
9. Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro
10. Stato di aggiornamento dei singoli operatori relativamente ai corsi di formazione cogente (D.Lgs. n. 81/2008), prevenzione incendi rischio elevato, primo soccorso.
11. Si richiedono le planimetrie della Struttura con l’indicazione dei mq suddivisi per aree
12. Se il Concessionario è tenuto allo smaltimento dei rifiuti speciali
13. Di quanti mq consta l’area verde da mantenere
14. Quale è stata la percentuale di occupazione della Struttura negli ultimi 3 anni suddivisa per ospiti su posti convenzionati e privati in R.S.A. e in C.D.
15. Importo delle rette applicate per ospiti in regime di convenzione e di privato in R.S.A. e presso il Centro Diurno
16. A quanto ammontano le spese di pubblicazione
17. Come è stata composta la base d’asta? Si chiede di specificare il valore economico di ogni singola voce e i calcoli che hanno determinato tali valori
18. La quota sanitaria sociale e la quota sanitaria sono comprensive di I.V.A.?
19. In caso di mancata presenza degli ospiti vengono riparametrate le quote spettanti? In che modo?
20. Come viene gestito attualmente il servizio di lavanderia piana; se affidato a ditta esterna esso si configura come subappalto
21. Si chiede una stima del quantitativo di biancheria piana utilizzato in struttura negli ultimi 3 anni
22. Le cifre indicate sono iva inclusa o iva esclusa
23. Sono previsti mezzi per il servizio di trasporto e di quale tipologia
24. Stima dei km annui percorsi per il servizio di accompagnamento
25. I prodotti per l’incontinenza sono a carico dell’aggiudicatario? In caso di risposta positiva si richiede media dei consumi annui e della spesa annua
26. Stima delle forniture (prodotti di igiene personale, presidi per l’incontinenza) negli ultimi 3 anni
27. Se le utenze telefoniche e di connessione sono a carico dell’appaltatore
28. Se la fatturazione è a corpo o in base alle presenze effettive degli Ospiti

Risposta al Quesito n° 7

1. L’attuale Concessionario ha informato l’Azienda che, al momento, al personale operante presso la Struttura è applicato il C.C.N.L. Cooperative Sociali.
2. La specifica è ricavabile dal file “*Elenco Personale*” contenuto nel *data room*.
3. La specifica è ricavabile dal file “*Elenco Personale*” contenuto nel *data room*.
4. La specifica è ricavabile dal file “*Elenco Personale*” contenuto nel *data room*.
5. L’Azienda non è al momento in grado di fornire questo dato, in quanto la gestione è attualmente affidata ad altro Concessionario. È stata avanzata apposita richiesta di informazioni, che verranno pubblicate non appena possibile.
6. La specifica è ricavabile dal file “*Elenco Personale*” contenuto nel *data room*.

7. L'attuale Concessionario ha informato l'Azienda che, al momento, risultano n. 2 retribuzioni con superminimo per n. 1 medico e n. 1 infermiere caposala.
8. L'attuale Concessionario ha informato l'Azienda che, al momento, risultano n. 4 lavoratori con limitazioni.
9. L'attuale Concessionario ha informato l'Azienda che, al momento, risultano assenti n. 4 lavoratori per malattia e n. 2 per maternità.
10. L'attuale Concessionario ha informato l'Azienda che, al momento:
 - n. 6 lavoratori non hanno ancora ricevuto la formazione obbligatoria;
 - sono presenti lavoratori con certificato di prevenzione incendi ad alto rischio in numero sufficiente per ciascun turno;
 - tutto il personale sanitario possiede competenze professionali superiori rispetto a quanto previsto dalla formazione obbligatoria in materia di primo soccorso. Ne risulta sprovvisto, di contro, il personale amministrativo e quello addetto alla cucina e al servizio di pulizia.
11. Le planimetrie disponibili presenti nel data room sono le uniche a disposizione della nostra Azienda. I valori per suddivisione di area, verranno pubblicati entro venerdì 3 febbraio p.v.
12. Il Concessionario è tenuto allo smaltimento dei rifiuti speciali a propria cura e spese.
13. Le aree verdi corrispondono a circa 500 mq.
14. L'Azienda non è al momento in grado di fornire questo dato, in quanto la gestione attualmente è affidata ad altro Concessionario. È stata avanzata apposita richiesta di informazioni, che verranno pubblicate non appena possibile.
15. La specifica è ricavabile dai file "Retta CD" e "Retta RSA" contenuto nel *data room*.
16. I costi afferenti alla pubblicazione del Bando di gara ammontano ad € 1.750,00, I.V.A. esclusa.
17. I dati che sono stati utilizzati per comporre la base d'asta sono ricavabili dalla perizia pubblicata sul sito internet "www.emanuelebrignole.it" nella sezione "Bandi di gara".
18. La specifica è ricavabile dai file "Retta CD" e "Retta RSA" contenuto nel *data room*.
19. Le quote relative ai posti letti vuoti non vengono caricate sugli ospiti presenti in Struttura.
20. L'attuale Concessionario ha informato l'Azienda che, al momento, il servizio di lavanderia piana è effettuato da impresa esterna, ed il contratto stipulato con quest'ultima è contenuto nel *data room*.
21. L'Azienda non è al momento in grado di fornire questo dato, in quanto la gestione è attualmente affidata ad altro Concessionario. È stata avanzata apposita richiesta di informazioni, che verranno pubblicate non appena possibile.
22. La specifica è ricavabile dai file "Retta CD" e "Retta RSA" contenuto nel *data room*.
23. Il trasporto degli ospiti che frequentano il Centro Diurno è a carico degli ospiti stessi.
24. L'attuale Concessionario ha informato l'Azienda che, al momento, il servizio di accompagnamento non viene effettuato.
25. Solamente per gli ospiti convenzionati il Servizio Sanitario Regionale fornisce n. 3 presidi per incontinenza al dì.
26. L'Azienda non è al momento in grado di fornire questo dato, in quanto la gestione è attualmente affidata ad altro Concessionario. È stata avanzata apposita richiesta di informazioni, che verranno pubblicate non appena possibile.
27. Le utenze telefoniche sono totalmente a carico del Concessionario.
28. Ogni ospite presente in Struttura è tenuto a versare al Concessionario sia la quota alberghiera, sia la quota sanitaria. Per gli ospiti in regime di convenzione la quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Integrazione al punto 5

La specifica è ricavabile dal file “*Elenco Personale*” contenuto nel *data room*.

Rettifica al punto 7

L'attuale Concessionario ha informato l'Azienda che risultano n. 7 operatori con superminimo assorbibile e n. 23 operatori con superminimo non assorbibile (C.C.N.L. cooperative sociali).

Integrazione al punto 14

L'attuale Concessionario ha comunicato all'Azienda le seguenti percentuali di occupazione:

<u>R.S.A.</u>	<u>CENTRO DIURNO</u>
2020: 80%	2020: chiuso
2021: 75%	2021: 47%
2022: 75%	2022: 55%

L'attuale Concessionario, inoltre, ha comunicato all'Azienda che attualmente sono ospitati presso la **Residenza Sanitaria Assistenziale** n. 66 pazienti, di cui:

- n. 23 pazienti convenzionati con l'A.S.L. 3 Genovese;
- n. 40 pazienti convenzionati con l'A.S.L. 3 Genovese e con il Comune di Genova;
- n. 3 pazienti a trattativa privata.

L'attuale Concessionario ha comunicato all'Azienda, altresì, che attualmente frequentano il **Centro Diurno** n. 22 pazienti (in particolare, n. 5 pazienti frequentano il Centro Diurno n. 3 giorni alla settimana), di cui n. 21 pazienti convenzionati con l'A.S.L. 3 Genovese e n. 1 paziente convenzionato con l'A.S.L. 3 Genovese e con il Comune di Genova.

Integrazione al punto 16

A seguito della proroga del termine per la presentazione delle offerte, i costi di pubblicazione ammontano complessivamente ad € 4.856,00, I.V.A. inclusa.

Integrazione al punto 21

L'attuale Concessionario ha comunicato all'Azienda che, nell'ultimo triennio, la biancheria piana (lenzuola, federe, traverse, coperte, cuscini, teli bagno) utilizzata presso la Struttura corrisponde a 219.000 pezzi lavati ca.

Integrazione al punto 25

L'attuale Concessionario ha comunicato all'Azienda che la spesa annua relativa all'acquisto di presidi per l'incontinenza ammonta a € 2.800,00 ca.

Integrazione al punto 26

L'attuale Concessionario ha comunicato all'Azienda che, nell'ultimo triennio, la spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti per l'igiene personale e di presidi per l'incontinenza ammonta a € 45.500,00 ca.

Quesito n° 8

In relazione alla procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, della gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale "Castelletto" e del relativo Centro diurno (I e II livello) situati in Genova, Corso Firenze n. 26A C.I.G. 9565659785, per una corretta formulazione del Piano economico-finanziario, si chiede di conoscere la quantificazione *pro capite pro die* della quota sanitaria sia per un posto in R.S.A., sia per un posto in C.D.

Risposta al Quesito n° 8

Quote sanitarie riconosciute da Regione Liguria *pro capite pro die* per gli ospiti in regime di convenzione:

<u>R.S.A.</u>	<u>CENTRO DIURNO</u>
- N.A.T. € 46,93/dì	- 1 livello € 18,87/dì
- N.A.P. € 29.14/dì	- 2 livello € 33,33/dì

Quesito n° 9

1. Al fine di effettuare una corretta stima dei ricavi, si chiede di pubblicare il dato annuale medio relativo alla saturazione dei posti sia di R.S.A. che del C.D. nell'ultimo triennio. In riferimento alla situazione attuale, si chiede inoltre esplicitare: a) in relazione ai posti R.S.A. occupati, quanti siano per ospiti accreditati e contrattualizzati, quanti convenzionati con il Comune di Genova e quanti privati; b) in relazione ai posti C.D. occupati, di esplicitare come sono suddivise le presenze (rette accreditate, private, convenzionate con il Comune, part time mattina o pomeriggio, più o meno di 3 gg. di frequenza, ecc.).
2. Si domanda se per gli ospiti dei C.D. sia previsto il servizio di guardaroba, o se sia da considerarsi solo per gli utenti residenziali.
3. Si chiede conferma che il riferimento a pag. 3 del Capitolato, art. 1, punto 1.7, al "*personale soggetto trasferimento ai sensi del successivo art. 10*" sia in realtà da intendersi in riferimento all'Art. 9 – *Personale*.

Risposta al Quesito n° 9

1. L'Azienda non è al momento in grado di fornire questo dato, in quanto la gestione è attualmente affidata ad altro Concessionario. È stata avanzata apposita richiesta di informazioni, che verranno pubblicate non appena possibile.
2. L'attuale Concessionario ha informato l'Azienda che, al momento, il servizio di guardaroba non viene effettuato.
3. Si conferma che il riferimento all'art. 10, contenuto all'art. 1.7, deve intendersi all'art. 9.

Integrazione al punto 1

L'attuale Concessionario ha comunicato all'Azienda le seguenti percentuali di occupazione:

<u>R.S.A.</u>	<u>CENTRO DIURNO</u>
2020: 80%	2020: chiuso
2021: 75%	2021: 47%
2022: 75%	2022: 55%

L'attuale Concessionario, inoltre, ha comunicato all'Azienda che attualmente sono ospitati presso la **Residenza Sanitaria Assistenziale** n. 66 pazienti, di cui:

- n. 23 pazienti convenzionati con l'A.S.L. 3 Genovese;
- n. 40 pazienti convenzionati con l'A.S.L. 3 Genovese e con il Comune di Genova;
- n. 3 pazienti a trattativa privata.

L'attuale Concessionario ha comunicato all'Azienda, altresì, che attualmente frequentano il **Centro Diurno** n. 22 pazienti (in particolare, n. 5 pazienti frequentano il Centro Diurno n. 3 giorni alla settimana), di cui n. 21 pazienti convenzionati con l'A.S.L. 3 Genovese e n. 1 paziente convenzionato con l'A.S.L. 3 Genovese e con il Comune di Genova.

Quesito n° 10

Siamo cortesemente a richiedere che venga fornito un fac simile di P.E.F., indicando le specifiche voci per la redazione dei relativi contenuti. Chiediamo, inoltre, di declinare con maggiore dettaglio i criteri che saranno utilizzati per l'assegnazione dei punteggi riservati al Piano di Fattibilità Economico Finanziaria (ben 10 punti), specificando il peso ponderale che sarà attribuito ai vari sotto-criteri di rilievo per la valutazione. Tali specifiche sono funzionali ad assicurare la comparabilità delle proposte e a garantire la massima trasparenza e oggettività delle valutazioni.

Risposta al Quesito n° 10

Come già fatto presente nella risposta al quesito n. 4, il Piano economico-finanziario deve necessariamente contenere le voci indicate all'art. 10.1 del Disciplinare di gara.

Come noto, poi, l'Amministrazione non può integrare la documentazione di gara nel corso della procedura, inserendo nuovi criteri e/o sotto criteri da essa non previsti. Il Piano economico-finanziario, dunque, sarà valutato secondo le indicazioni riportate all'art. 10, punto b), del Disciplinare di gara.

Quesito n° 11

In relazione alla procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, della gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale "Castelletto" e del relativo Centro diurno (I e II livello) situati in Genova, Corso Firenze n. 26A C.I.G. 9565659785, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

- Con riferimento al contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa, all'Art. 9.8 del disciplinare, tra i documenti da presentare si rimanda ai documenti indicati al *sub A7) e A8)*, si chiede quali sono questi documenti o se si tratta di un refuso;
- Si chiede se la dichiarazione dei segreti tecnici e commerciali dovrà essere inserita nella Busta A - Documentazione amministrativa o nella Busta B - Offerta tecnica;
- Con riferimento alla Busta C – Offerta economica, si chiede se è disponibile un fac-simile del documento offerta economica. Inoltre, si chiede di conoscere l'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dei costi della manodopera in quanto non indicati nei documenti di gara.

Risposta al Quesito n° 11

- All'art. 9.8 del Disciplinare di gara, il riferimento ai documenti indicati *sub* A.7) e A.8) costituisce un rifiuto.
 - Non è necessario presentare alcuna dichiarazione dei segreti tecnici e commerciali.
 - Non è disponibile un modello di offerta economica.
-

Quesito n° 12

Sulla base di quanto riportato nel documento “*Accordi contrattuali con soggetti privati accreditati. Deliberazione A.Li.Sa. n. 469 del 22/12/2021*” secondo cui “*il tetto di spesa per il periodo 01.01.2022 - 30.06.2022 è determinato in un importo pari al 50% del budget assegnato per l'anno 2021*”, si chiede di pubblicare e rendere noto il *budget* relativo all'anno 2021, posto che è stato pubblicato soltanto quello relativo all'anno 2018.

Risposta al Quesito n° 12

Il *budget* è stanziato per ciascun soggetto privato convenzionato. Dal momento che l'attuale Concessionario gestisce più strutture sul territorio ligure, quindi, non è possibile indicare un importo preciso. Peraltro, il *budget* messo a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale – sostanzialmente invariato dal 2018 ad oggi – corrisponde alla quota sanitaria riconosciuta *pro capite pro die* per gli ospiti in regime di convenzione, ossia:

R.S.A.

- N.A.T. € 46,93/dì
- N.A.P. € 29,14/dì

CENTRO DIURNO

- 1 livello € 18,87/dì
- 2 livello € 33,33/dì

L'Azienda, tuttavia, non è al momento in grado di fornire ulteriori dati, in quanto la gestione della Struttura è attualmente affidata ad altro Concessionario. È stata avanzata apposita richiesta di informazioni, che verranno pubblicate non appena possibile.

Integrazione alla risposta

Il *budget* per l'anno 2021, confermato anche per l'anno 2022, ammonta ad € 1.976.588,76.

Quesito n° 13

- 1) Si chiede di conoscere il numero di letti elettrici presenti in Struttura ed il numero di letti a tre snodi di ultimo acquisto.
- 2) Si chiede di fornire documentazione attestante la validità dell'accreditamento aggiornata in quanto nel *data room* è presente unicamente la documentazione risalente all'anno 2015.
- 3) Si chiede di integrare l'elenco del personale presente all'interno della *data room* con l'indicazione per ciascun operatore degli scatti di anzianità.

Risposta al Quesito n° 13

- 1) Presso la Struttura sono presenti n. 25 letti elettrici, di cui n. 11 a tre snodi di ultimo acquisto.

- 2) L'Azienda non è al momento in grado di fornire questo dato, in quanto la gestione è attualmente affidata ad altro Concessionario. È stata avanzata apposita richiesta di informazioni, che verranno pubblicate non appena possibile.
- 3) La specifica è ricavabile dal file "Elenco Personale" contenuto nel *data room*.

Integrazione al punto 2

La procedura di rinnovo dell'accreditamento è in fase di ultimazione.

Quesito n° 14

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto indicata, si chiede conferma che:

- sia possibile presentare offerta anche tramite P.E.C. A tal proposito, al fine di consentire il rispetto dei principi in materia di appalti pubblici, nonché di tutelare la stazione appaltante da eventuali impugnazioni o contestazioni future e per una maggiore garanzia di segretezza dell'offerta economica, suggeriamo di valutare la possibilità di prevedere che la busta economica sia protetta da una *password*, scelta dal concorrente, che sarà trasmessa alla stazione appaltante il giorno previsto per l'apertura della busta;
- la comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale saranno effettuati solo rispetto al concorrente proposto per l'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente autodichiararne il possesso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (punti 4.2, lett. b e d, del Disciplinare di gara);
- si chiede conferma che si debba produrre il PassOE e sia necessario il pagamento del contributo A.N.A.C. nonostante non ve ne sia menzione nel Disciplinare di gara.

Risposta al Quesito n° 14

- Ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare di gara, le offerte dovranno pervenire in un plico sigillato, da recapitare presso la sede legale dell'A.S.P. Emanuele Brignole entro le ore 12:00 del 13 febbraio 2023 secondo le seguenti modalità: posta raccomandata, corriere, e consegna diretta a mani. Non è ammessa la presentazione delle offerte tramite posta elettronica certificata.
 - Si precisa che, pena l'esclusione dalla procedura:
 - al fine di comprovare il possesso del requisito di cui all'art. 4.2, punto b), del Disciplinare di gara, l'operatore economico deve compilare l'apposita sezione del modello D.G.U.E.;
 - al fine di comprovare il possesso del requisito di cui all'art. 4.2, punto d), del Disciplinare di gara, l'operatore economico deve inserire la documentazione ivi prevista all'interno della Busta A (cfr. art. 9.8, Sezione A.4, del Disciplinare di gara).
 - Si conferma la necessità, per l'operatore economico, di acquisire il PassOE e di procedere al pagamento del contributo di gara a favore di A.N.A.C.
-

Quesito n° 15

Relativamente alla dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 richieste al punto 11 della domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, si chiede conferma che il Legale Rappresentante, per quanto a propria conoscenza, possa dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla

propria posizione e alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (ossia nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, dei soggetti che rivestono ruoli di direzione o di vigilanza o muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero nei confronti del direttore tecnico), così come previsto dall'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ed in ossequio al comunicato del Presidente A.N.A.C. dell'8 novembre 2017 e della delibera A.N.A.C. n. 445 del 9 giugno 2021, ove si legge *“Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi. La menzione specifica dei soggetti interessati dalla dichiarazione non è necessaria ove i dati identificativi degli stessi siano ricavabili dalla documentazione presentata con il D.G.U.E., in specie dalla visura camerale riportante i dati predetti”*.

Risposta al Quesito n° 15

Si conferma che il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 anche con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, mediante compilazione dell'apposita sezione del modello D.G.U.E. Secondo l'art. 9.8, Sezione A.3, del Disciplinare di gara, poi, il concorrente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza *etc.*) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Quesito n° 16

In ottemperanza alla richiesta del punto C, art. 10, del Disciplinare di gara, in cui si richiede il progetto di assorbimento, siamo a chiedere di pubblicare l'elenco dell'attuale personale comprensivo di numero, qualifiche, ore contrattuali, livelli, C.C.N.L., mansioni, scatti di anzianità, tipologia di contratto (determinato, indeterminato, *etc.*...).

Risposta al Quesito n° 16

Le specifiche concernenti il numero dei dipendenti, la loro qualifica, le ore previste dal contratto, i livelli di inquadramento, il C.C.N.L. applicato, le mansioni svolte, gli scatti di anzianità e la tipologia di contratto sono ricavabili dal file *“Elenco Personale”* contenuto nel *data room*.

Quesito n° 17

Facendo seguito ai chiarimenti pubblicati in data 01/02 u.s., si richiede quanto segue. Nel C.S.A., art. 1.8, si specifica che la R.S.A. consta di 120 posti letto *“attualmente destinati ad ospiti classificati come N.A.T. [...] e convenzionati con la A.S.L. 3 Genovese”* e ciò anche per quanto concerne i due Centri Diurni, *“attualmente convenzionati con la A.S.L. 3 Genovese”*. Nella risposta al Quesito n° 9, però, la Stazione Appaltante dichiara di non avere il dato relativo alla situazione attuale dei posti occupati. Pertanto,

- 1) si chiede se nei ricavi da P.E.F. debbano essere previsti n° 120 posti convenzionati con la A.S.L. 3 Genovese e, in caso di risposta affermativa, se è nella possibilità del partecipante prevedere una quota alberghiera diversa da quella attualmente applicata.
- 2) in caso di risposta negativa al quesito 1), si chiede di conoscere la suddivisione dei 120 posti letto tra convenzionati con il Comune di Genova, convenzionati con A.S.L. 3 Genovese e privati e, anche in questo caso, si chiede se è nella possibilità del partecipante prevedere una quota alberghiera ed una retta ai privati diversa da quella attualmente applicata.
Da ultimo si evidenzia che la mancanza di detta documentazione non permette la corretta formulazione di un Piano Economico Finanziario.
- 3) si chiede a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza e i costi della manodopera in quanto non indicati nei documenti di gara.

Risposta al Quesito n° 17

- 1) Nella predisposizione del Piano economico-finanziario, l'operatore economico concorrente deve inserire i ricavi derivanti dall'occupazione di n. 120 posti letto in regime di convenzione.

È interesse dell'Azienda, infatti, che tutti i 120 posti letto di cui dispone la Struttura siano convenzionati con l'A.S.L., come si desume dall'art. 1.5. del Capitolato Speciale, il quale prevede l'impegno dell'Aggiudicatario *“di mantenere presso la Struttura il numero massimo possibile di posti convenzionati con l'A.S.L.”*, ossia 120 posti letto.

Nello stesso senso si pongono l'art. 2.2 del Capitolato Speciale, che dispone *“Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà presentare istanza (...) all'A.S.L. 3 Genovese per il subentro nel convenzionamento”*, e l'art. 26.2 del Capitolato Speciale, che aggiunge *“L'A.S.P. avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui: (...) c) l'Aggiudicatario non ottenga e/o non mantenga fino al termine del contratto il convenzionamento con l'A.S.L. 3 Genovese”*.

Come dimostra il contratto attualmente applicato presso la Struttura – ed inserito nel *data room* –, peraltro, l'A.S.L. ha previsto che *“Qualora le AA.SS.LL. non saturino il numero dei posti accreditati con pazienti inseriti in lista di attesa, il soggetto gestore può fare richiesta formale alla A.S.L. capofila (e in subordine alle altre AA.SS.LL.) di utilizzo temporaneo di tali posti letto accreditati non occupati per ospitare pazienti a trattativa privata. In assenza di risposta da parte delle AA.SS.LL. interpellate entro 2 giorni lavorativi, il soggetto gestore è libero di inserire pazienti a trattativa privata. Resta fermo l'impegno dello stesso a renderli disponibili in tempi compatibili in caso di necessità da parte di un'A.S.L. ligure”* (cfr. art. 2).

In altri termini, laddove i posti letto non vengano occupati da pazienti convenzionati, è possibile – alle condizioni riferite – ospitare altri pazienti, con cui concordare integralmente la tariffa.

La quota alberghiera a carico dell'ospite convenzionato, poi, deve essere determinata secondo le indicazioni contenute nella Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 862 del 2011 e ss.mm.ii., la quale prevede quanto segue:

“L’importo base della compartecipazione alla spesa è pari a 42,00 euro/die annualmente adeguato in base al tasso di inflazione programmato e comprende i seguenti servizi, da garantirsi in ogni struttura autorizzata/accreditata/convenzionata:

- *ricevimento e accoglienza ospiti;*
- *aiuto alla persona nello svolgimento di funzioni essenziali quali nutrizione, mobilità, socializzazione con individuazione di operatore dedicato referente/responsabile con funzioni di: accoglienza, referente per il soddisfacimento delle esigenze personali del paziente/ospite, referente/facilitatore per la famiglia, collegamento con i medici...;*
- *animazione comprensiva di accompagnamenti all’esterno/uscite quando possibile;*
- *servizio nelle camere con disponibilità di arredi adeguati alle esigenze del paziente/ospite, pulizie e acquisto di materiali;*
- *pulizia e mantenimento degli ambienti comuni;*
- *cucina e ristorazione (acquisti, preparazione e distribuzione pasti con adeguato bilanciamento nell’apporto calorico-nutrizionale rispetto alle esigenze dell’ospite, rispettosi delle diete personalizzate e, ove necessario, supporto nell’assunzione degli stessi);*
- *lavanderia e stireria per la biancheria della residenza e per quella del paziente ospite in caso di incapacienza economica dello stesso;*
- *eventuale trasporto per visite/prestazioni sanitarie ambulatoriali per pazienti deambulanti per i quali la A.S.L. non fornisce servizio trasporto in ambulanza.*

Per i posti convenzionati l’importo base della compartecipazione non può essere inferiore a quello indicato. Laddove i servizi sopra indicati siano maggiormente personalizzati e/o qualitativamente superiori in base ad accordi con i Comuni e le AA.SS.LL./DD.SS.SS. possono essere previsti incrementi fino al 30%, definiti utilizzando lo strumento di valutazione approvato con D.G.R. n. 1795/2008 oppure altri strumenti già adottati dai Distretti sociosanitari e/o dai Comuni. Detti incrementi sono applicabili alla sola quota di compartecipazione alla spesa. La quota di compartecipazione praticata dalla struttura deve essere riportata nel contratto con la A.S.L.”.

L’attuale Concessionario, comunque, ha comunicato all’Azienda che attualmente sono ospitati presso la **Residenza Sanitaria Assistenziale** n. 66 pazienti, di cui:

- n. 63 pazienti convenzionati con l’A.S.L. 3 Genovese;
- n. 3 pazienti a trattativa privata.

L’attuale Concessionario ha comunicato all’Azienda, altresì, che attualmente frequentano il **Centro Diurno** n. 22 pazienti, tutti in regime di convenzione.

3) Trattandosi di concessione avente ad oggetto la gestione complessiva della Struttura, la valutazione degli eventuali rischi interferenziali sarà a carico dell’Aggiudicatario.

Il costo del personale impiegato presso la Struttura, poi, è ricavabile dal file “*Elenco Personale*” contenuto nel *data room*.

Quesito n° 18

Con la presente, in riferimento alla gara C.I.G. 9565659785, siamo a formulare i seguenti chiarimenti:

- 1) Nel Documento “*RETTE RSA*” presente su *data room* sono indicate le rette giornaliere così distinte:
 - € 55,41 (I.V.A. al 4% inclusa) per ingressi fino al 31/12/2014;
 - € 58,30 (I.V.A. al 4% inclusa) per ingressi fino al 01/01/2015;
 - € 58,86 (I.V.A. al 5% inclusa) per ingressi a partire dal 01/01/2016.Si chiede di indicare il numero di occupanti ad oggi presenti, distinti tra N.A.P. e N.A.T., con il dettaglio relativo alla data di ingresso e, conseguentemente, alla retta corrispondente.
- 2) Siamo a chiedere se le quote riconosciute dalla Regione Liguria per le R.S.A. e indicate nella risposta al Quesito n. 8 siano o meno comprensive di I.V.A.
- 3) Si chiede se le rette per i servizi alberghieri siano definite in autonomia dall’Ente gestore ovvero se debbano riferirsi alla normativa Regionale.

Risposta al Quesito n° 18

- 1) L’attuale Concessionario ha comunicato all’Azienda che attualmente sono ospitati presso la Struttura n. 66 pazienti, tutti N.A.T. – Non autosufficienti totali.

L’Azienda, peraltro, non è al momento in grado di fornire le date di ingresso di tali pazienti, in quanto la gestione è attualmente affidata ad altro Concessionario. È stata avanzata apposita richiesta di informazioni, che verranno pubblicate non appena possibile.

- 2) Le quote sanitarie riconosciute da Regione Liguria *pro capite pro die* per gli ospiti in regime di convenzione ed indicate alla risposta al Quesito n° 8 sono comprensive di I.V.A.
- 3) **La quota alberghiera a carico dell’ospite convenzionato deve essere determinata secondo le indicazioni contenute nella Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 862 del 2011 e ss.mm.ii.**, la quale prevede quanto segue:

“L’importo base della compartecipazione alla spesa è pari a 42,00 euro/die annualmente adeguato in base al tasso di inflazione programmato e comprende i seguenti servizi, da garantirsi in ogni struttura autorizzata/accreditata/convenzionata:

- *ricevimento e accoglienza ospiti;*
- *aiuto alla persona nello svolgimento di funzioni essenziali quali nutrizione, mobilità, socializzazione con individuazione di operatore dedicato referente/responsabile con funzioni di: accoglienza, referente per il soddisfacimento delle esigenze personali del paziente/ospite, referente/facilitatore per la famiglia, collegamento con i medici...;*
- *animazione comprensiva di accompagnamenti all’esterno/uscite quando possibile;*
- *servizio nelle camere con disponibilità di arredi adeguati alle esigenze del paziente/ospite, pulizie e acquisto di materiali;*
- *pulizia e mantenimento degli ambienti comuni;*
- *cucina e ristorazione (acquisti, preparazione e distribuzione pasti con adeguato bilanciamento nell’apporto calorico-nutrizionale rispetto alle esigenze dell’ospite, rispettosi delle diete personalizzate e, ove necessario, supporto nell’assunzione degli stessi);*
- *lavanderia e stireria per la biancheria della residenza e per quella del paziente ospite in caso di incapienza economica dello stesso;*

- *eventuale trasporto per visite/prestazioni sanitarie ambulatoriali per pazienti deambulanti per i quali la A.S.L. non fornisce servizio trasporto in ambulanza.*

Per i posti convenzionati l'importo base della compartecipazione non può essere inferiore a quello indicato. Laddove i servizi sopra indicati siano maggiormente personalizzati e/o qualitativamente superiori in base ad accordi con i Comuni e le AA.SS.LL./DD.SS.SS. possono essere previsti incrementi fino al 30%, definiti utilizzando lo strumento di valutazione approvato con D.G.R. n. 1795/2008 oppure altri strumenti già adottati dai Distretti sociosanitari e/o dai Comuni. Detti incrementi sono applicabili alla sola quota di compartecipazione alla spesa. La quota di compartecipazione praticata dalla struttura deve essere riportata nel contratto con la A.S.L.”.

Quesito n° 19

In considerazione del fatto che le compagnie assicurative non possono rilasciare garanzie di durata superiore a quanto previsto dai propri trattati assicurativi (che generalmente prevedono durate non superiori a 10 anni), chiediamo conferma che, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico possa presentare una cauzione definitiva della durata di massimo 10 anni, senza tacito rinnovo, ma con l'impegno in capo all'operatore economico di presentare una nuova fideiussione alla scadenza a copertura dell'ulteriore periodo di 5 anni.

Risposta al Quesito n° 19

A quanto consta, vi sono Compagnie assicurative e Istituti bancari che sono soliti rilasciare garanzie fideiussorie di durata anche superiore a 15 anni. Rimangono immutate, pertanto, le previsioni della *lex specialis*.

Quesito n° 20

Si chiede di confermare:

- la possibilità di trasmettere la cauzione provvisoria in formato digitale (su chiavetta U.S.B.) utile a comprovare l'originalità della stessa, corredata della relativa stampa cartacea;
- che in caso di partecipazione alla gara di un consorzio stabile *ex art. 45*, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50 del 2016, lo stesso non sia tenuto ad indicare già in sede di gara quale delle consorziate designate per l'esecuzione eseguiranno materialmente il servizio in caso di aggiudicazione. A tal proposito, si precisa che lo scrivente Consorzio, nella sua qualità di Consorzio stabile *ex art. 45*, comma 2, lett. c), non è in alcun modo tenuto ad indicare - già in sede di gara - le parti di servizio che intende affidare alle singole cooperative consorziate designate per l'esecuzione. Detto obbligo, contemplato dall'art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016, rubricato “*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*”, trova applicazione esclusiva nei confronti di detti soggetti. Ciò, in ragione del fatto che gli stessi non costituiscono un centro d'imputazione d'interesse, dotato di soggettività giuridica, trattandosi piuttosto di “*forme di associazione una tantum tra partecipanti non dotate di personalità giuridica e di un'organizzazione stabile*” (Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865). Al contrario gli operatori che, come lo scrivente, partecipano ad una procedura selettiva nella forma di Consorzio stabile “*Sono soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese*

consorziate. Si tratta, dunque, di aggregazioni durevoli di soggetti che nascono da un'esigenza di cooperazione ed assistenza reciproca e, operando come un'unica impresa, si accreditano all'esterno come soggetto distinto" (Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865).

Risposta al Quesito n° 20

- Vi è la possibilità di trasmettere la documentazione attestante la cauzione provvisoria anche in formato digitale (su chiavetta U.S.B.).
 - In realtà, ai sensi dell'art. 3.3. del Disciplinare di gara, ***"I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre"***, e ciò è perfettamente conforme al disposto degli artt. 47, comma 2, e 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il consorzio stabile, dunque, deve indicare in sede di gara il consorzio / i consorziati che eseguiranno le prestazioni oggetto di concessione, sebbene non sia tenuto a specificare quali servizi ovvero parti di essi saranno svolti dai soggetti indicati.
-

Quesito n° 21

Relativamente alla dichiarazione richiesta al punto 11 della domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive ove si legge *"N.B. ognuna delle persone sopraindicate dovrà rendere le dichiarazioni riportate nel modello "Dichiarazione persone fisiche", preferibilmente compilando il modulo stesso"*, si chiede conferma che il legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, possa dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla propria posizione ed alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (ossia nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, dei soggetti che rivestono ruoli di direzione o di vigilanza o muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero nei confronti del direttore tecnico), così come previsto dall'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ed in ossequio al comunicato del Presidente A.N.A.C. dell'8 novembre 2017 e della delibera A.N.A.C. n. 445 del 9 giugno 2021 ove si legge *"Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi. La menzione specifica dei soggetti interessati dalla dichiarazione non è necessaria ove i dati identificativi degli stessi siano ricavabili dalla documentazione presentata con il D.G.U.E., in specie dalla visura camerale riportante i dati predetti"*.

Risposta al Quesito n° 21

Si conferma che il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 anche con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, mediante compilazione dell'apposita sezione del modello D.G.U.E. Secondo l'art. 9.8, Sezione A.3, del Disciplinare di gara, poi, il concorrente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza *etc.*) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Quesito n° 22

In funzione della risposta al Quesito n. 7 pubblicata in data 31/01, nella quale si dice che attualmente sono presenti solo n. 2 retribuzioni con superminimo (per caposala e medico), siamo a chiedere delucidazioni sulle retribuzioni mensili indicate per gli O.S.S. all'interno dell'elenco del personale già pubblicato, posto che la retribuzione mensile come da minimo conglobato indicato nelle tabelle ministeriali per il livello C2 è pari a € 1.467,90 e - pur considerando il massimo degli scatti di anzianità pari ad € 98,15 mensili – si otterrebbe un totale mensile di € 1.566,05 contro gli € 1.774,04 mensili riportati in elenco per un numero considerevole di operatori O.S.S.

Si chiede, quindi, se la retribuzione indicata sia un refuso, diversamente si chiede di esplicitare per ogni operatore in elenco come sia composto il valore relativo alla retribuzione mensile in quanto elemento di fondamentale importanza per determinare i relativi costi per il personale e di conseguenza valutare l'entità del rialzo da offrire sul canone posto a base di gara.

Risposta al Quesito n° 22

L'attuale Concessionario ha informato l'Azienda che, in realtà, risultano n. 7 operatori con superminimo assorbibile e n. 23 operatori con superminimo non assorbibile (C.C.N.L. cooperative sociali).

Quesito n° 23

Al criterio 9.9 del Disciplinare si chiede di rispettare il carattere Arial, dimensione 12, anche per diagrammi, schemi, grafici, fotografie, schede *etc.*... Si chiede conferma che il termine fotografia sia un mero refuso e che il limite dimensionale sia da considerare solo per diagrammi, schemi, grafici e schede. Esempio: volendo inserire immagini del *software*, queste non dovranno rispettare il limite dimensionale.

Risposta al Quesito n° 23

L'art. 9.9. del Disciplinare di gara dispone che *“Nella Busta B – Offerta tecnica dovrà essere inserita l'offerta tecnica dei concorrenti, redatta al massimo su ottanta facciate in formato A4 con carattere Arial o assimilabile, dimensione 12; in relazione a tale limite saranno conteggiati eventuali diagrammi, schemi, grafici, fotografie, schede, etc.”*. Di eventuali diagrammi, schemi, grafici, fotografie, schede, *etc.*, quindi, sarà tenuto conto per verificare il rispetto del limite di **ottanta facciate in formato A4**.

Quesito n° 24

Ai fini della partecipazione alla procedura avremmo necessità di avere il seguente chiarimento. La società partecipante è stata costituita nel 2020 e ha un solo conto corrente bancario. Si chiede conferma che, in considerazione di quanto previsto nell'Allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la società possa presentare una sola referenza bancaria e il bilancio 2021 depositato.

Risposta al Quesito n° 24

Ai sensi dell'art. 4.2, lett. b), del Disciplinare di gara, gli operatori economici concorrenti che abbiano avviato la propria attività da meno di un triennio – il riferimento al quinquennio costituisce un refuso – devono aver realizzato il fatturato minimo annuo richiesto (ossia € 5.000.000,00, I.V.A. esclusa) in ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni di attività. La comprova di tale requisito è fornita mediante compilazione del relativo campo nel modello D.G.U.E.

Ai sensi dell'art. 4.2, lett. c), del Disciplinare di gara, peraltro, **gli operatori economici concorrenti devono possedere almeno DUE referenze bancarie rilasciate da istituti di credito differenti ovvero da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993**, dalle quali risulti che tale soggetto abbia sempre fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni e che abbia la disponibilità di mezzi finanziari tali da poter assumere le prestazioni oggetto della procedura. La comprova di tale requisito è fornita mediante allegazione delle referenze richieste.

Quesito n° 25

A fronte delle informazioni pubblicate in data 9 marzo nei chiarimenti, che indicano una percentuale di riempimento della struttura (sia R.S.A. che Centri Diurni) molto bassa, si chiede se sia previsto un ricalcolo del canone annuo da corrispondere sulla base del riempimento, in considerazione delle significative variazioni rispetto all'introito derivante dalle rette.

Risposta al Quesito n° 25

Non è previsto alcun ricalcolo del canone annuo.

Quesito n° 26

In merito alla saturazione dei Centri Diurni, a quanto pubblicato attualmente sono presenti 22 utenti e viene indicata un'unica percentuale di riempimento nell'ultimo triennio, tuttavia i Centri Diurni sono 2, ciascuno da 20 posti e – da quanto rilevabile da sopralluogo – con autonomia organizzativa in quanto su piani diversi, oltre che avere tipologie di utenza differente. Si chiede pertanto di chiarire a) quale sia la percentuale di riempimento differenziata tra CD 1° e 2° livello nell'ultimo triennio e attuale; b) di esplicitare rispetto ai 22 utenti attuali siano di 1° o 2° livello, in quanto le rette sono differenti tra le due tipologie di Centro; c) se è corretto ipotizzare che attualmente le attività siano svolte in maniera integrata tra le due tipologie di utenza data la poca saturazione, ciò prevedrebbe una significativa riorganizzazione del personale.

Risposta al Quesito n° 26

L'Azienda non è al momento in grado di fornire questo dato, in quanto la gestione è attualmente affidata ad altro Concessionario. È stata avanzata apposita richiesta di informazioni, che verranno pubblicate non appena possibile.


Integrazione alla risposta

L'attuale Concessionario ha comunicato all'Azienda le seguenti percentuali di occupazione:

- Centro Diurno di 1° livello, da Gennaio 2020 a Febbraio 2020: 40%
- Centro Diurno di 2° livello, da Gennaio 2020 a Febbraio 2020: 45%
- Centro Diurno di 1° livello, da Ottobre 2021 a Dicembre 2021: 65%
- Centro Diurno di 2° livello, da Ottobre 2021 a Dicembre 2021: 65%

- Centro Diurno di 1° livello, anno 2022: 65%
- Centro Diurno di 2° livello, anno 2022: 70%
- Centro Diurno di 1° livello, Gennaio 2023: 70%
- Centro Diurno di 2° livello, Gennaio 2023: 70%

Da Marzo 2020 a Settembre 2021 il Centro Diurno è rimasto chiuso.


Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Marco Malfatti